



Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI)

del ... (7 settembre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9, 29 capoverso 1 lettera g e 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007² sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e l'articolo 5 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2016³ sull'approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente ordinanza mira a creare un'assicurazione per l'approvvigionamento di energia elettrica in caso di situazioni straordinarie come carenze o interruzioni di approvvigionamento critiche.

² A tal fine regola la costituzione annuale di una riserva di energia idroelettrica mediante gara pubblica e il prelievo da questa riserva.

Art. 2 Valori di riferimento

¹ La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) stabilisce annualmente i valori di riferimento e ulteriori aspetti della riserva e provvede alla loro pubblicazione.

² Essa dimensiona la riserva in modo tale che il contributo della stessa possa garantire l'approvvigionamento per alcune settimane in inverno o all'inizio della primavera nel caso straordinario in cui l'importazione di elettricità sia possibile solo in misura molto limitata e nel contempo la produzione interna sia bassa e il carico elevato.

³ Tra i valori di riferimento e gli ulteriori aspetti figurano in particolare:

- a. i seguenti requisiti per la gara pubblica:
 1. la quantità di energia;
 2. la durata e il periodo della detenzione della riserva;

² RS 734.7

³ RS 531

3. ulteriori requisiti di base come le modalità della gara pubblica;
4. eventuali limiti massimi per il compenso al gestore per la detenzione;
- b. la distribuzione dell'energia, ad esempio tra più impianti di stoccaggio;
- c. i requisiti per la potenza installata;
- d. i requisiti per il prelievo e l'indennizzo dell'energia prelevata;
- e. il trattamento delle centrali partner e un eventuale pooling di offerte;
- f. le condizioni per una multa convenzionale e le direttive per stabilire il suo ammontare;
- g. i requisiti per evitare un comportamento manipolativo del mercato;
- h. i requisiti relativi al sovrapprezzo per l'energia prelevata dalla riserva.

⁴ La ECom può coinvolgere la società nazionale di rete (società di rete) nella determinazione dei valori di riferimento e degli ulteriori aspetti.

Art. 3 Gara pubblica

1 La società di rete svolge la gara pubblica per la costituzione della riserva di energia idroelettrica. Essa stabilisce previamente le modalità della gara pubblica, se necessario una concretizzazione dei criteri d'ideoneità e di aggiudicazione nonché le modalità del prelievo.

² Possono partecipare alla costituzione della riserva i gestori di centrali idroelettriche ad accumulazione che immettono elettricità nella zona di regolazione svizzera.

3 La società di rete svolge le gare pubbliche prima dell'inizio dell'anno idrologico. Essa procede alle aggiudicazioni in modo che la riserva possa essere costituita a costi contenuti e in base al fabbisogno.

4 La ECom può disporre l'organizzazione di ulteriori gare pubbliche per:

- a. la costituzione della riserva con la quantità di energia necessaria, nel caso in cui con la prima gara pubblica non si sia riusciti a raggiungerla in misura sufficiente;
- b. l'aumento della riserva per una maggiore detenzione di energia;
- c. la detenzione di potenza.

⁵ Può escludere compensi eccessivamente elevati.

Art. 4 Obbligo di partecipazione

¹ Se si prevede che con un'altra gara pubblica non si riuscirà a costituire la riserva con la quantità di energia necessaria e a un compenso adeguato, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può, segnatamente su richiesta della ECom, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, obbligare i gestori delle centrali idonee a partecipare alla riserva con una determinata quantità di energia.

² Su raccomandazione della ElCom, il DATEC stabilisce il compenso per la detenzione al gestore in questione.

Art. 5 Accordo

1 La società di rete stipula un accordo sulla detenzione dell'energia con ogni gestore che ottiene l'aggiudicazione. Gli accordi devono essere uniformi.

2 Nell'accordo devono essere definiti in particolare sulla base della gara pubblica:

- a. la quantità di energia con la quale un gestore contribuisce alla riserva;
- b. la durata e il periodo della detenzione;
- c. il compenso al gestore per la detenzione;
- d. le condizioni per il prelievo;
- e. i dettagli dei seguenti obblighi di un gestore nei confronti della società di rete:
 1. le informazioni che un gestore deve fornire e i documenti che deve mettere a disposizione (art. 9 cpv. 1),
 2. la notifica della potenza disponibile (art. 6 cpv. 2);
- f. la rinuncia ai lavori di revisione durante la durata della detenzione;
- g. una multa convenzionale in base alle direttive stabilite dalla ElCom (art. 2 cpv. 3 lett. f).

³ Se la società di rete non riesce a trovare un accordo con il gestore che il DATEC obbliga a partecipare alla riserva, la ElCom stabilisce i contenuti di tale accordo.

⁴ La società di rete stabilisce il prelievo anche in relazione ai gruppi di bilancio. Essa può sottoporre previamente un corrispondente accordo modello alla ElCom, la quale può esigere delle modifiche qualora l'accordo modello non sia adeguato.

Art. 6 Prelievo

1 La riserva è autorizzata, se nella borsa dell'energia elettrica svizzera la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo supera l'offerta (mancata compensazione del mercato).

2 Nel caso di una mancata compensazione del mercato:

- a. i gestori che partecipano alla riserva notificano alla società di rete la potenza che hanno a disposizione nella loro quota della riserva;
- b. i gruppi di bilancio che necessitano di un prelievo dalla riserva notificano alla società di rete il loro fabbisogno di elettricità per il giorno successivo.

³ La società di rete effettua il prelievo in modo non discriminatorio, in linea di principio da tutti i gestori che partecipano alla riserva, proporzionalmente alla quantità di energia concordata.

⁴ In caso di altro rischio diretto, in particolare per l'esercizio stabile della rete, in deroga al capoverso 1 la società di rete può effettuare dei prelievi dalla riserva anche senza mancata compensazione del mercato o senza notifica del fabbisogno da parte di

un gruppo di bilancio. In casi eccezionali un prelievo è possibile anche nel quadro di eventuali accordi internazionali di solidarietà. La società di rete notifica alla EICom tutti i prelievi di cui al presente capoverso.

Art. 7 Indennizzo, sovrapprezzo in caso di prelievo e vendita dell'energia

1 In caso di prelievo, i gestori ricevono un indennizzo dalla società di rete per l'energia prelevata.

2 I gruppi di bilancio che hanno chiesto un prelievo pagano alla società di rete il prezzo di mercato per il periodo di prelievo e un sovrapprezzo analogo all'energia di compensazione. Il sovrapprezzo ha il fine di evitare che i gruppi di bilancio prelevino l'energia dalla riserva anziché acquistarla sul mercato.

3 I gruppi di bilancio e i loro commercianti, nel caso di transazioni a valle anche altri commercianti e ulteriori operatori di mercato, non possono realizzare profitti in caso di vendita di energia prelevata dalla riserva e non possono vendere tale energia all'estero.

Art. 8 Finanziamento

1 I compensi per la detenzione e eventuali indennizzi per il prelievo vengono finanziati analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema di cui all'articolo 15 capoverso 2 lettera a LAEl come parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto e fatturati come tariffa separata.

2 La società di rete impiega le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete, i pagamenti dei gruppi di bilancio di cui all'articolo 7 capoverso 2 e le multe convenzionali di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera g per il finanziamento:

- a. delle diverse spese in relazione alle riserve di energia idroelettrica;
- b. del proprio onere di esecuzione, incluse le attività preparatorie.

3 L'onere di esecuzione si calcola sulla base dei costi effettivi, anche in caso di costi di capitale come, in particolare, la remunerazione di differenze di copertura.

Art. 9 Dati, accesso e divulgazione

1 Per l'adempimento dei propri compiti, la EICom e la società di rete ricevono gratuitamente dai gestori che partecipano alla riserva le informazioni e i documenti necessari, in particolare in relazione ai livelli di stoccaggio, nonché l'accesso agli impianti.

2 In caso di prelievo, la EICom può esigere dai gruppi di bilancio partecipanti la divulgazione delle transazioni commerciali relative al prelievo. Lo può esigere anche da altri commercianti e ulteriori operatori di mercato in merito a transazioni a valle.

Art. 10 Osservazione e disposizioni da parte della EICom

1 La EICom sorveglia costantemente la situazione di approvvigionamento.

2 Essa sorveglia la costituzione della riserva, la detenzione e la restante attuazione nonché l'esecuzione da parte della società di rete. Se necessario emana disposizioni.

³ Se è possibile prevedere che la riserva non è più necessaria nel periodo di tempo per cui è stata costituita, la ElCom ne dispone lo scioglimento anticipato.

Art. 11 Disposizioni penali

¹ È punito con una multa sino a 100 000 franchi:

- a. chiunque, intenzionalmente, vende energia proveniente da un prelievo dalla riserva realizzando profitti o vende tale energia all'estero, direttamente o nel quadro di transazioni a valle (art. 7 cpv. 3);
- b. chiunque, intenzionalmente e in relazione alla riserva, consegna documenti con false indicazioni, fornisce informazioni false o nega le informazioni alla ElCom o alla società di rete (art. 9 cpv. 1).

² Il perseguimento penale è retto dall'articolo 29 capoverso 3 LAEl.

Art. 12 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 14 marzo 2008⁴ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 lett. e^{bis}

³ Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare:

- e^{bis}. i costi in relazione alla riserva di energia idroelettrica secondo l'ordinanza ...⁵ sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI);

Art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a^{bis}

¹ La società nazionale di rete fattura individualmente:

- b. ai gruppi di bilancio i costi per l'energia di compensazione, comprese le quote della potenza messa in riserva per la regolazione secondaria e terziaria, la gestione del programma previsionale e la riserva di energia idroelettrica secondo l'OREI da essi generati;

² Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi:

- a^{bis}. i costi in relazione alla riserva di energia idroelettrica secondo l'OREI;

⁴ RS 734.71

⁵ RS xxx

Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022 e, fatto salvo il capoverso 2, ha effetto sino al 30 giugno 2025.

² L'articolo 4 ha effetto sino al 15 maggio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr